

Consiglio Regionale  
della Puglia

Settore Legislativo

RELAZIONE alla proposta di legge dell'Ufficio di Presidenza "Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 febbraio 1972, n.4 e 14 novembre 1972, n.13 in materia di trattamento economico, previdenziale e di fine mandato dei Consiglieri regionali".

Il provvedimento che si porta all'esame del Consiglio trova il suo fondamento nella considerazione che la vigente normativa in materia di previdenza per i Consiglieri delle regioni a statuto ordinario non assicura per il futuro la erogazione degli assegni vitalizi, atteso che i fondi di previdenza di numerose regioni non posseggono i mezzi finanziari per far fronte agli oneri derivanti dal sensibile ricambio della classe politica regionale.

Da ciò è nata l'esigenza di stabilire a livello regionale criteri di auto-coordinamento fra le normative delle singole regioni intese ad assicurare un maggiore equilibrio fra entrate e spese dei fondi prevedendosi da un lato l'afflusso di maggiori entrate mediante la elevazione del contributo da parte dei Consiglieri e la confluenza del Fondo di solidarietà, ove istituito, nel Fondo di Previdenza e dall'altro l'abbassamento delle percentuali dell'indennità che costituiscono l'ammontare dell'assegno vitalizio.

Si è convenuto altresì di istituire una indennità di fine mandato, prefigurandola come indennità di carica differita, per i Consiglieri non rieletti, nella misura di una mensilità per ogni anno di esercizio del mandato fino a un massimo di dieci mensilità, ponendo l'onere a carico del bilancio del Consiglio regionale e per un 5% dell'indennità a carico di ciascun consigliere.

L'applicazione di tali criteri alla normativa vigente nella nostra regione ha suggerito l'introduzione delle seguenti modifiche:

- elevazione della misura dell'indennità di carica per i Consiglieri regionali dal 60 al 65% (art.1);

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

*Settore Legislativo*

2.

- soppressione del Fondo di solidarietà e confluenza delle attività e delle passività nel Fondo di Previdenza (art.2);
- elevazione dei contributi per il Fondo di Previdenza dal 20 al 23% (art. 3);
- modifica dell'ammontare dell'assegno vitalizio, graduato in percentuale dell'indennità in modo da non superare la misura del 60% ai quindici anni ed oltre di contribuzione (art.4);
- previsione dell'indennità di fine mandato e copertura del relativo onere (artt.5 e 6);
- disciplina transitoria per il ricalcolo degli assegni vitalizi diretti o di reversibilità in base alle nuove misure fissate (art.7).

In materia hanno già legiferato la regione Lombardia con leggi regionali 10 febbraio 1983, n.12 e 15 febbraio 1983, n.13, la regione Toscana con legge regionale n.48 del 13 giugno 1983, la regione Marche con legge regionale n.19 del 5 agosto 1983, la regione Liguria con legge regionale n.31 del 22 agosto 1983, la regione Basilicata con legge regionale n.26 del 29 agosto 1983, la regione Emilia-Romagna con legge regionale n.36 del 19 settembre 1983.

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

*Assemblea Legislativa*

PROPOSTA DI LEGGE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 febbraio 1972, n.4 e 14 novembre 1972, n.13 in materia di trattamento economico, previdenziale e di fine mandato dei consiglieri regionali"

Art.1  
(Indennità di carica)

L'art.1, 2° comma, lett. e) della legge regionale 25 febbraio 1972 n.4 è così modificato:

"e) 65% per i Consiglieri regionali."

Art.2  
(Suppressione fondo di solidarietà)

Il fondo di solidarietà, istituito con l'art.23 della legge regionale 14 novembre 1972, n.13, è soppresso.

Tutte le attività e le passività di detto fondo sono trasferite al fondo di presidenza di cui all'art.1 della predetta legge regionale.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare, provvede con propri atti in ordine alla cessazione dell'attività alla definizione dello stato patrimoniale del soppresso fondo di solidarietà e a quant'altro occorra ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Art.3  
(Contributi al fondo di previdenza)

Il 2° comma dell'art.4 della legge regionale 14 novembre 1972, n.13, modificato all'art.1 della legge regionale 3 maggio 1977, n.13 è sostituito dal seguente:

"I contributi sono trattenuti ogni mese sulle indennità dall'Amministrazione del Consiglio regionale nella misura del 23% dell'indennità mensile lorda di cui all'art.1, lett. e) della presente legge."

*siglio Regionale  
della Puglia*

*Atto Legislativo*

Art.4

(Assegno vitalizio)

L'art.12 della legge regionale 14 novembre 1972, n.13, modificato dall'art.1 della legge regionale 25 novembre 1974, n.39 e dall'art.3 della legge regionale 3 maggio 1977, n.13 è sostituito dal seguente:

"L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio, determinato in base alla seguente tabella, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, è rapportata all'indennità mensile lorda corrisposta ai Consiglieri in carica:

Anni di contribuzione	Percentuale sull'indennità mensile lorda
5	30%
6	35%
7	40%
8	45%
9	50%
10	55%
11	56%
12	57%
13	58%
14	59%
15 ed oltre	60%

Art.5

(Indennità di fine mandato)

Ai Consiglieri regionali che, dopo l'entrata in vigore della presente legge, non vengono rieletti nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato il mandato, anche nel caso in cui non abbiano ripresentato la loro candidatura, nonché ai Consiglieri regionali che cessano dalla carica nel corso della legislatura per incompatibilità o per dimissioni, viene liquidata una indennità di fine mandato nella misura stabilita dai commi succes

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

*Atto Legislativo*

sivi.

La misura dell'indennità è stabilita, per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, in una mensilità dell'indennità lorda stabilita per le funzioni di Consigliere regionale, in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione dalla carica, fino a un massimo di dieci mensilità.

Ai fini del computo del periodo di mandato la frazione di anno inferiore ai sei mesi non viene computata, mentre quella superiore ai sei mesi viene considerata anno intero.

Il Consigliere che beneficerà della liquidazione dell'indennità di fine mandato avrà diritto, nel caso di rielezione a legislature non immediatamente successive a quella per la quale ha avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi fino alla concorrenza di dieci mensilità.

In caso di decesso del Consigliere durante l'esercizio del proprio mandato, l'indennità di fine mandato è erogata ai soggetti di cui all'art.14 della legge regionale 14 novembre 1972, n.13.

L'attribuzione dell'indennità è disposta dall'Ufficio di Presidenza entro tre mesi dall'inizio della nuova legislatura o dalla cessazione del mandato.

Per i Consiglieri regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già esercitato il mandato per più di dieci anni e che cessino dal loro incarico alla scadenza della terza legislatura, non si applica il limite massimo di cui al secondo comma del presente articolo.

Art.6  
(Finanziamento)

L'onere concernente la corresponsione dell'indennità è a carico del bilancio del Consiglio regionale e, in misura pari al 5% dell'indennità mensile lorda spettante ai sensi dell'art.1,lett. e), della presente legge, a carico di ciascun

Consiglio Regionale  
Puglia

Legislativo

Consigliere regionale. Le ritenute operate a carico di ciascun Consigliere sono versate in apposito capitolo della parte Entrata del bilancio regionale denominato "Introiti per ritenute indennità di fine mandato".

In caso di cessazione del mandato per decadenza il Consigliere regionale ha diritto alla restituzione delle trattenute di cui al comma precedente senza interessi.

L'indennità di fine mandato sarà corrisposta mediante prelievo dal bilancio del Consiglio regionale, nel quale, all'interno del capitolo 5, figurerà ogni anno un apposito articolo intitolato "Spese per indennità di fine mandato".

Art 7

Norma transitoria

All'entrata in vigore della presente legge gli assegni vitalizi diretti o reversibili già corrisposti sono ricalcolati in base alle nuove misure fissate dal precedente art.4.

~~Per i consiglieri regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano esercitato il mandato per un periodo di dieci anni e che cessino dal loro incarico alla scadenza della terza legislatura, l'ammontare dell'assegno mensile vitalizio viene determinato in base alla percentuale fissata con la tabella di cui all'art.3 della l.r.3.5. n.13 e quindi ricalcolato in base alle misure di cui all'art.4 che precede. Qualora il ricalcolo di cui ai commi precedenti preveda importi inferiori a quelli che sarebbero spettati in base alle norme previgenti, le differenze saranno mantenute dagli aventi diritto a titolo di assegni speciali riassorbibili con i futuri aumenti degli assegni stessi.~~

Identico trattamento è riservato a coloro che, alla stessa data, abbiano chiesto di proseguire volontariamente i versamenti dei contributi per completare il periodo minimo di cinque anni.

Art.8

(Decorrenza)

Gli effetti giuridici ed economici delle norme contenute nella presente legge decorrono dal 1° gennaio 1984.

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

*Corso Legislativo*

Art.9

(Copertura finanziaria)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno in corso in lire 60.000.000, si fa fronte con gli stanziamenti previsti al capitolo <sup>4</sup>/<sub>5</sub> "Spese per l'indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale".